



COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE N. 30/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 1 commi 858-872 Legge n. 145/2018 – Verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti.

Regolarmente convocata per oggi venti del mese di febbraio dell'anno duemilaventisei alle ore 12:20 modalità in videoconferenza ai sensi del Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 151 del 29.11.2022, sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>VICE SINDACO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>MARROCCO MARTA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco;

Intervengono in videoconferenza il Vice Sindaco Severino Marrocco, e gli Assessori: Marta Marrocco e Emilia Marrocco;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

DATO ATTO che il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, posti ai fini della tutela economica della Repubblica;

RICHIAMATO il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

DATO ATTO che l'accantonamento di cui al punto precedente viene calcolato in misura percentuale rispetto degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

RICHIAMATA in proposito la deliberazione n. 4/2022 della Corte dei Conti – Sezione Campania, con cui viene precisato che gli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 03), a base del calcolo del fondo garanzia debiti commerciali, devono essere considerati al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa;

VERIFICATO che le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate in termini di cassa)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

CONSIDERATO che l'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

DATO altresì atto che, dall'esercizio 2024 e seguenti non si applica più la disposizione di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021, ai sensi del quale, ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, e pertanto detto indicatore viene desunto dai dati presenti nella piattaforma dei crediti commerciali del MEF (PCC);

RICHIAMATA altresì la circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024;

VISTO il chiarimento dell'IFEL del 20 ottobre 2023 che specifica che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice, in quanto l'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie": tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti;

DATO ATTO che il Comune di Lenola ha verificato la propria situazione con riferimento all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali facendo riferimento ai dati presenti sulla piattaforma dei crediti commerciali risultanti alla data del 27/01/2026;

VISTI i valori e le condizioni contabili dell'ente, da cui risulta la seguente situazione:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12/ 2025	-140.487,41
Debito commerciale residuo al 31/12 /2024	-127.893,44
Totale fatture ricevute esercizio 2025	3.444.292,24
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	5 gg

ACCERTATO che il Comune di Lenola si trova pertanto nella condizione di dover procedere all'accantonamento in bilancio del fondo garanzia debiti commerciali in quanto non rispettoso della norma relativa alle tempistiche dei debiti commerciali e delle ulteriori condizioni poste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018;

ACCERTATO che il Comune di Lenola ha un indicatore ritardo annuale dei pagamenti pari a 5 giorni e pertanto deve prevedere a bilancio lo stanziamento pari al 1% della spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione in termini di cassa;

DATO ATTO che tale stanziamento dovrà essere adeguato, ai sensi del comma 863 dell'art. 1 della L. 145/2018, alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi (esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione);

DATO ATTO inoltre che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione potrà essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

DATO ATTO che con deliberazione n. 4 del 11/02/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO , inoltre che nel bilancio 2026/2028 è stato stanziato l'importo di € 15.022.02 pari all'1% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 03), considerati al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che il Comune di Lenola risulta non rispettoso della normativa prevista in materia di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002 e delle ulteriori condizioni previste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018, come illustrato nelle premesse della presente deliberazione;

DI DARE ATTO, inoltre che nel Bilancio 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 11/02/2026, è stato stanziato l'importo di € 15.022.02 pari all'1% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 03), considerati al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa;

DI DARE ATTO sul fondo garanzia debiti commerciali scaduti non è possibile disporre impegni e pagamenti, e che tale fondo a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi nelle forme di legge

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto e approvato

IL SINDACO
F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLAUDIA GRECO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 20 febbraio 2026



IL SEGRETARIO COMUNALE
CLAUDIA GRECO

Claudia Greco

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 20 febbraio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLAUDIA GRECO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 294 dal 05 MAR. 2026

Lì,

05 MAR. 2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 20 febbraio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLAUDIA GRECO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 20 febbraio 2026

IL RESPONSABILE
F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 20 febbraio 2026

IL RESPONSABILE
F.to ASSUNTA ROSATO